



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 34 DEL 13/03/2020

Settore proponente: AREA TECNICA

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA SOSPENSIONE DEL MERCATO AGRICOLO SETTIMANALE.

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con ordinanza del 30/10/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 01/02/2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 01/02/2020, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

RICHIAMATI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, e 9 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 09/03/2020 e in particolare l'art. 2 del DPCM 9 marzo 2020, il quale dispone testualmente che *“sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi principali dei citati DPCM è incluso quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

VISTA la nota esplicativa del Prefetto di Vicenza, fasc. 2020/1428 del 11/03/2020, pervenuta in pari data, con la quale vengono fornite indicazioni alle Autorità Locali in merito allo svolgimento dei mercati, ivi compresi quelli di generi alimentari;

CONSIDERATO che presso il comune di Mussolente è istituito il mercato agricolo, riservato ai produttori, che si tiene il venerdì pomeriggio presso il parcheggio del parco di via Roma, luogo non circoscritto e privo di controlli all'ingresso;

RITENUTO necessario di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini e per tali ragioni, di disporre la sospensione del mercato agricolo del venerdì pomeriggio presso il parcheggio di via Roma fino al 25 marzo 2020 compreso;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 1 marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020;



Comune di Mussolente

Provincia di Vicenza

- il DPCM 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020;

ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa e **fino al 25 marzo 2020 compreso** la sospensione del mercato agricolo del venerdì pomeriggio presso il parcheggio di via Roma

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione.

Il Corpo di Polizia Locale del Consorzio "Pedemontana del Grappa" e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

La presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto della Provincia di Vicenza;

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Polizia Locale del Consorzio "Pedemontana del Grappa" per le attività di verifica dell'osservanza del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Cristiano Montagner